

DELIBERAZIONE N. 354 DEL 23 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 LUGLIO 1987, N. 34".

La Regione Umbria ha deliberato una nuova normativa per la tutela dei consumatori e degli utenti. La legge è disponibile in allegato.

In questa fase di ripensamento dell'intero Terzo Settore con la Riforma avviata dal Governo Renzi ci si aspetterebbe azioni atte a favorire percorsi di cittadinanza attiva e di snellimento di pratiche burocratiche. Ma ecco che nella Legge umbra art-2, comma 8 lettera d) recita:

Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale di cui al comma 2, lettera d) è dimostrata da:

.....

d) dichiarazione in autocertificazione dalla quale emerga un numero di procedimenti attivati presso le autorità amministrative, di iniziative giudiziarie e conciliative di natura collettiva ed individuale, nonché di iniziative documentabili di natura informativa in favore degli iscritti, complessivamente non inferiore ai due terzi del numero degli iscritti obbligatori;

Le modalità che si introducono con l'articolo in questione vanno a ledere il principio dell'autonomia organizzativa di ciascuna associazione che, sulla base di principi costitutivi, può o meno decidere di attivare percorsi giurisdizionali atti a tutelare i diritti dei cittadini.

Ma tale attività non è e non può essere la via principale alla soluzione di "conflitti" tra cittadino e aziende, tra cittadino e P.A.

Con questa fattispecie che aggrava e non favorisce si incentiverebbe solo l'uso improprio del ricorso alla tutela legale, ipotesi di azione che resta valida ma che non può diventare l'unica o la principale azione delle associazioni dei consumatori.

L'ulteriore rischio è che le associazioni al fine di dover stare dentro i parametri incentivino azioni di tutela legale "a prescindere" solo per raggiungere la quota necessaria per il riconoscimento.

Appesantire l'iter burocratico per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti rischia così di aumentare direttamente i costi per i cittadini e per il sistema giustizia provocando un ulteriore elevato spreco e con dubbi sulla efficacia della azione di tutela stessa.

La visione della tutela dei diritti dei cittadini fondata sul ricorso esclusivo ai legali rappresenta inoltre una evidente distrazione dall'intento normativo.

Anche nei rapporti con la P.A. si andrebbe ad aumentare un già gravoso scarto e distanza tra cittadini e P.A. per fini "di bottega".

In ultimo l'introduzione di tale articolato lede gravemente il diritto di ogni associazione a imprimare le proprie azioni politiche esclusivamente su un piano di conflitto continuo verso terzi (sia privati che pubblici). Ogni associazione dovrebbe pertanto alla luce di questo articolato diventare uno sportello di professionisti e di passacarte per studi legali.

Lo spirito associativo riconosciuto nella nostra Costituzione (art.18), la previsione costituzionale contenuta nell'ultimo comma art 118 combinato con l'art. 3 Costituzione verrebbero svuotati di senso e mercanteggiati con attività di mera consulenza legale a favore di singoli professionisti e non certo per il raggiungimento della tutela dei diritti dei cittadini.

